SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
11 luglio 1985 *

Nella causa 236/82,

A. Brautigam, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente in Hoeilaart, con l'avv. A. W. Schaper-Van Manen, del foro dell'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Jansen-Housse, boîte postale 16, Steinfort,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dall'avv. A. Jossart, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del rifiuto del Consiglio di dar seguito ad una domanda di applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, nonché del risarcimento dei danni con relativi interessi,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 marzo 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'olandese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 settembre 1982, il sig. Arthur Brautigam, dipendente presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione 82/629 del segretario generale del Consiglio, 18 giugno 1982, che revoca l'autorizzazione eccezionale concessa al ricorrente, ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello statuto, a far trasferire una parte della sua retribuzione in DM, nonché volto all'annullamento del rigetto del suo reclamo contro il mancato accoglimento, da parte dell'amministrazione del Consiglio della domanda di applicare nei suoi confronti l'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto.

2 L'art. 17 dell'allegato VII dello statuto dispone al n. 2:

« 2) Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello statuto, il funzionario può:

a) fare trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio:

— nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino;

— o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico;

— o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee;

b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lett. a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovanti che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni;

c) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire — a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra. »

3 La regolamentazione che fissa le modalità di applicazione di questa disposizione, da applicarsi alla fattispecie in esame, è entrata in vigore il 1° gennaio 1980, con effetto a partire dal 1° aprile 1979. Ai sensi dell'art. 2 di questa regolamentazione si considerano spese che giustificano trasferimenti a norma dell'art. 17, n. 2, lett. b), le spese per gli studi dei figli a carico, i versamenti destinati ad ogni altra persona che corrispondono ad un obbligo familiare, i contributi destinati ad alimentare un regime di pensione di vecchiaia complementare, oppure a costituire rendite o conti di risparmio a favore di figli a carico minorati, sempre entro taluni limiti, ed inoltre il rimborso di un prestito ipotecario, rimborsabile in almeno 7 anni, contratto per l'acquisto di un terreno da costruzione per abitazione individuale, o per la costruzione, l'acquisto o la trasformazione di una prima abitazione o, eventualmente, di una seconda abitazione in un paese della Comunità nonché le rendite vitalizie ed i premi di assicurazione vita/invalidità o di contratti di risparmio-alloggio relativi alle succitate operazioni immobiliari. L'art. 3 dispone che il totale dei trasferimenti regolari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17, n. 2, non può essere superiore al 35% della retribuzione mensile netta. L'art. 5 riprende la lett. c) dell'art. 17, n. 2.

4 Il sig. Brautigam, cittadino olandese, concludeva successivamente, nel 1978 e nel 1979, due contratti di mutuo ipotecario della durata di quindici anni onde finanziare l'acquisto di un terreno da costruzione in Belgio e la costruzione di una casa di abitazione su questo terreno. Tali contratti venivano conclusi con una banca tedesca, la Commerzbank AG, con sede in Düsseldorf e succursale in Bruxelles. I mutui e i relativi obblighi di pagamento erano espressi in DM.

5 Il 12 gennaio 1982, il ricorrente presentava all'amministrazione del Consiglio una richiesta di applicazione dell'art. 17, n. 2, dell'allegato VII, volta a far trasferire una parte dei suoi emolumenti superiore all'importo della sua indennità di dislocazione, in adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti del suo creditore ipotecario. Poiché una richiesta analoga, presentata nell'ottobre 1979, era stata respinta con la motivazione che il trasferimento in DM richiesto non rientrava in nessuna delle categorie contemplate dall'art. 17, n. 2, lett. a), il ricorrente precisava, in una nota di accompagnamento della nuova richiesta, che questa si basava sull'art. 17, n. 2, lett. b). Con nota 29 gennaio 1982, l'amministrazione del Consiglio gli comunicava di non poter dar seguito alla richiesta in quanto il mutuo ipotecario per il rimborso del quale era stato richiesto il trasferimento gli era stato concesso in Belgio da una filiale bancaria stabilita in Belgio per un immobile ubicato in Belgio, per cui le condizioni dell'art. 17, n. 2, lett. b) non erano soddisfatte.

6 Contro questo diniego, l'8 febbraio 1982 il ricorrente presentava un reclamo sostenendo che i trasferimenti in DM richiesti costituivano oneri regolari a suo carico fuori del paese in cui egli esercita le proprie funzioni. Infatti sua creditrice sarebbe stata una società di diritto tedesco con sede in Germania, in quanto la succursale della Commerzbank in Bruxelles fa parte integrante della società tedesca e non agisce per proprio conto. Poiché la richiesta verteva su di un trasferimento identico a quelli effettuati correntemente dall'amministrazione del Beamtenheimstättenwerk (in prosieguo « BHW »), il diniego costituirebbe una discriminazione rispetto ai dipendenti che fruiscono dell'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), per pagare al BHW i loro debiti ipotecari in DM.

7 Con decisione 82/211, 23 marzo 1982, il segretario generale del Consiglio autorizzava il ricorrente, a titolo del tutto eccezionale, a far trasferire una certa parte della retribuzione mensile, dal mese di aprile 1982 sino al mese di marzo 1983 incluso, fermo restando che l'autorizzazione sarebbe venuta meno anche prima di tale scadenza in caso di mutamento della situazione in base alla quale era stata concessa. Questa decisione era basata sull'art. 17 dell'allegato VII dello statuto e sull'art. 5 della regolamentazione che fissa le modalità di applicazione. Con nota 29 maggio 1982, indirizzata al direttore generale dell'amministrazione, il ricorrente dichiarava di accontentarsi di questa soluzione, pur sottolineando che la decisione si basava apparentemente sull'art. 17, n. 2, lett. c), mentre la sua richiesta era esplicitamente volta all'applicazione della lett. b) di questa disposizione, e di attendersi la proroga tacita della decisione fintantoché sussistesse il motivo da lui fatto valere, cioè l'esistenza di sue obbligazioni ipotecarie in DM.

8 Dal carteggio successivo risulta che la situazione particolare cui faceva riferimento la decisione 82/211 era la situazione relativa alla convertibilità delle retribuzioni, poiché a quell'epoca l'istituto belgo-lussemburghese di cambio aveva sospeso la piena convertibilità degli stipendi dei dipendenti pagati in franchi belgi o lussemburghesi.

9 Con decisione 82/629, 18 giugno 1982, il segretario generale del Consiglio, ritenendo che non esistesse più la situazione in base alla quale era stata adottata la decisione 82/211, revocava, a decorrere dal mese di luglio 1982, l'autorizzazione eccezionale concessa al Brautigam, « in quanto essa concerne bonifici in DM alla Commerzbank relativi ad un mutuo ipotecario contratto in Belgio ». Il segretario generale aggiungeva che gli altri trasferimenti per il tramite del segretariato generale del Consiglio di una parte della retribuzione del Brautigam eventualmente autorizzati entro i limiti di cui all'art. 2 della regolamentazione che fissa le modalità di applicazione erano mantenuti nel limite del 35% della sua retribuzione netta.

10 Con nota del 30 giugno 1982 il ricorrente chiedeva un riesame di questa decisione alla luce dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII. A questo proposito egli attirava in particolare l'attenzione sul fatto che la sua richiesta non aveva alcun rapporto con i provvedimenti dell'istituto belgo-lussemburghese di cambio in materia di convertibilità delle retribuzioni. Il ricorrente non aveva chiesto, in forza dell'art. 17, n. 2, lett. c), un'autorizzazione eccezionale, in quanto aveva già ottenuto, dal 9 marzo 1982, un'autorizzazione individuale dell'istituto belgo-lussemburghese di cambio a convertire, in relazione alle sue obbligazioni ipotecarie, più del 25% del suo stipendio al tasso del mercato ufficiale. Durante il periodo dei provvedimenti restrittivi in materia di convertibilità, la sua situazione non sarebbe quindi stata diversa da quella precedente a questo periodo.

11 Il 26 luglio 1982, il segretario generale del Consiglio gli faceva pervenire una nota di risposta con cui confermava che la decisione 82/211 costituiva effettivamente un provvedimento eccezionale per ovviare agli effetti negativi della situazione relativa alla convertibilità, e che questa decisione non poteva essere mantenuta in quanto la piena convertibilità delle retribuzioni era stata reintrodotta.

12 Dagli atti di causa risulta che in seguito alla revoca dell'autorizzazione di far trasferire una parte della retribuzione alla Commerzbank, il ricorrente concludeva un contratto di risparmio con il BHW e otteneva, in forza dell'art. 17, n. 2, lett. b),

un'autorizzazione a far trasferire al BHW una somma pari ad un massimo del 35% circa della sua retribuzione netta. Il ricorrente chiarisce in proposito, producendo la relativa documentazione, che questa operazione non è legata ad un contratto di mutuo ipotecario con il BHW, ma che i risparmi presso il BHW vengono utilizzati periodicamente per effettuare un rimborso del mutuo ipotecario presso la Commerzbank. Questa operazione non potrebbe tuttavia compensare in toto il danno derivante dal rifiuto del Consiglio di autorizzare trasferimenti diretti alla Commerzbank.

13 A sostegno della sua domanda il ricorrente invoca due serie di mezzi. In quanto il ricorso è volto all'annullamento della decisione 82/629 egli sostiene che la revoca dell'autorizzazione eccezionale a far trasferire una parte della sua retribuzione in DM viola la tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, essendo rimasta immutata la sua situazione in materia di obbligazioni ipotecarie in DM. In proposito, la motivazione della decisione sarebbe inoltre erronea in quanto si ricollega al ripristino della piena convertibilità delle retribuzioni. In secondo luogo, il ricorrente afferma che il rigetto del suo reclamo costituisce una trasgressione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII, e del principio di non discriminazione.

14 Il Consiglio contesta sia la ricevibilità che la fondatezza del ricorso.

Sulla ricevibilità

15 Il Consiglio sostiene innanzitutto che, nella misura in cui è diretto contro la decisione 82/629 il ricorso non è stato preceduto da un reclamo a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, mentre esso è tardivo in quanto mira all'annullamento del rigetto del reclamo dell'8 febbraio 1982.

16 Secondo il ricorrente, la decisione 82/629, 18 giugno 1982, che precisa che l'autorizzazione eccezionale concessa con decisione 82/211 è annullata per quel che riguarda i bonifici in DM alla Commerzbank relativi ad un mutuo ipotecario contratto in Belgio, va considerata una decisione esplicita di rigetto del reclamo 8 febbraio 1982, essendo sopraggiunta dopo il rigetto implicito di questo reclamo. Pertanto tale decisione avrebbe fatto nuovamente decorrere il termine di ricorso in forza dell'art. 91, n. 3, secondo trattino dello statuto. In via subordinata, egli afferma che lo scambio di note a seguito della decisione 82/629 costituisce una procedura di reclamo supplementare precedente il presente ricorso.

17 Va osservato innanzitutto che lo scambio di note e decisioni precedenti il ricorso è caratterizzato da una persistente confusione per quel che riguarda gli obiettivi perseguiti da ambo le parti. Il ricorrente ha infatti sempre richiesto l'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), per far fronte alle sue obbligazioni ipotecarie espresse in DM. L'amministrazione del Consiglio ha rifiutato di dar seguito a questa domanda facendo riferimento, in un primo momento, all'art. 17, n. 2, lett. a), che il ricorrente non aveva invocato. A seguito del reclamo di questi il Consiglio gli ha concesso un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. c), che egli non aveva richiesto. Il ricorrente ha accettato questa autorizzazione come risposta al suo reclamo, pur attirando l'attenzione sul fondamento giuridico di quest'ultima, a suo parere erroneo.

18 Ne risulta che a quel momento, il Consiglio non ha precisato i motivi che l'avevano condotto ad adottare la decisione 82/211, né chiarito la ragion d'essere di quest'ultima nei confronti del reclamo del ricorrente. Tenuto conto della cittadinanza del ricorrente e della valuta in cui i trasferimenti di cui è causa dovevano essere effettuati, l'autorizzazione eccezionale concessa con la decisione non poteva inoltre fondarsi sull'art. 17, n. 2, lett. c). Stando così le cose, il ricorrente poteva ritenere che questa decisione fosse una reazione esplicita al suo reclamo. Pertanto il ricorso non può essere considerato tardivamente proposto avverso un rigetto implicito del reclamo.

19 In secondo luogo, il Consiglio afferma che il ricorrente non ha più interesse al proseguimento dell'azione visto che sarebbe stato nel frattempo autorizzato a far trasferire, in forza dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, un importo mensile in DM pari al limite del 35% della sua retribuzione mensile netta, come stabilito dall'art. 3 della regolamentazione che fissa le modalità di applicazione.

20 Il ricorrente precisa che l'autorizzazione ad effettuare trasferimenti per il contratto di risparmio-alloggio con il BHW non può compensare gli svantaggi risultanti dal rifiuto del Consiglio di autorizzare trasferimenti diretti alla Commerzbank ai fini delle sue obbligazioni ipotecarie.

21 Su questo punto basta osservare che per il ricorrente sussiste l'interesse ad agire in quanto il comportamento contraddittorio del Consiglio non ha prodotto, per il ricorrente, gli effetti di un'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), da egli inizialmente richiesta.

Nel merito

22 È opportuno esaminare innanzitutto i mezzi dedotti contro il rigetto del reclamo del ricorrente.

23 In un primo mezzo, il ricorrente sostiene che il rifiuto del Consiglio di applicare l'art. 17, n. 2, lett. b), nei suoi confronti si basa su un'interpretazione contraria alla finalità di questa disposizione.

24 Egli afferma in proposito che, conformemente alla sentenza 4 febbraio 1982 (causa 828/79, Adam, Racc. 1982, pag. 269), l'art. 17, n. 2, lett. b), ha lo scopo di permettere al dipendente che presta servizio in un paese a moneta debole di destinare alle sue obbligazioni in moneta forte una parte della retribuzione globale identica a quella di un dipendente che presta servizio in paese a moneta forte. Poiché la scelta della moneta per i trasferimenti di cui alla lett. b) dell'art. 17, n. 2, non è limitata da una condizione di cittadinanza o di origine come quella contemplata dalle lettere a) e c), l'unica condizione da prendere in considerazione sarebbe quella che i trasferimenti riguardino oneri regolari assunti fuori del paese della sede di servizio. Questa nozione non dovrebbe essere presa in senso letterale perché dal punto di vista economico ciò che determina se gli oneri di cui trattasi sono sostenuti fuori del paese della sede di servizio non è la sede del creditore o il luogo del pagamento effettivo bensì soltanto la moneta contrattuale. Nella fattispecie, gli oneri del ricorrente sarebbero obbligazioni ipotecarie nei confronti di una società tedesca che sono espresse in DM e disciplinate dalle condizioni del mercato tedesco dei capitali. Esse andrebbero quindi considerate oneri da esso sostenuti fuori del Belgio. Da questo punto di vista sarebbe irrilevante il fatto che il contratto di mutuo sia stato concluso in Belgio e che l'abitazione gravata da ipoteca sia situata in Belgio.

25 Secondo il Consiglio, l'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), è legata alla localizzazione degli oneri e delle relative spese fuori del paese della sede di servizio. Esso ritiene che la moneta in cui sono espresse le obbligazioni non possa essere presa in considerazione per stabilire il luogo degli oneri di cui trattasi, in quanto la scelta di una moneta contrattuale diversa da quella del paese della sede di servizio non implica necessariamente che gli oneri derivanti dal contratto vengano sostenuti fuori del paese della sede di servizio. L'applicazione di un criterio del genere permetterebbe ai dipendenti di aggirare il principio secondo cui la retribuzione del dipendente è pagata nella moneta del paese in cui esercita le sue funzioni. Nel caso di specie, la moneta in cui le obbligazioni ipotecarie erano espresse costituirebbe l'unico elemento di collegamento con la Repubblica federale di Germania.

26 Va osservato innanzitutto che ai sensi dell'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto, le somme dovute al dipendente sono pagate nel luogo e nella moneta del paese dove egli esercita le sue funzioni. Per risolvere il problema interpretativo sollevato dal ricorrente, occorre esaminare il contenuto e le finalità delle deroghe a questa regola generale contemplate al n. 2 del medesimo articolo e precisate nella regolamentazione che fissa le modalità di applicazione di quest'ultima disposizione.

27 L'art. 17, n. 2, lett. a), contempla la possibilità, per il dipendente interessato, di fare effettuare, per il tramite dell'istituzione da cui dipende, trasferimenti di una parte della sua retribuzione in una moneta diversa da quella del paese in cui presta servizio. Questa agevolazione è, in primo luogo, limitata all'importo delle indennità di dislocazione o di espatrio e, in secondo luogo, legata all'uso di talune monete corrispondenti in particolare a quelle dello Stato membro di cui il dipendente è cittadino o dello Stato membro in cui si trova il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico. La lett. c) della stessa disposizione permette inoltre, in via del tutto eccezionale, trasferimenti occasionali anch'essi nelle monete di cui alla lett. a). Dalla natura delle eccezioni alla disciplina generale così definite risulta che queste hanno lo scopo di sostenere il dipendente, dislocato per l'esercizio delle sue funzioni nel luogo della sede di servizio, nel curare gli interessi personali o familiari che potrebbe mantenere, in particolare nel paese da cui egli proviene o in quello in cui risiede un familiare a suo carico.

28 L'art. 17, n. 2, lett. b), amplia la possibilità contemplata dalla lett. a) nel senso che permette trasferimenti regolari di importi che superano il massimale di cui alla lett. a). Inoltre, anche se l'applicazione di questa disposizione non pare essere limitata all'uso di talune monete, dalla sua formulazione risulta tuttavia che i trasferimenti di cui è causa vanno destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari che il dipendente dovrebbe assumersi fuori del paese in cui ha sede la sua istituzione o del paese in cui presta servizio. L'art. 2 della regolamentazione che fissa le modalità di applicazione, definendo le categorie di spese che giustificano tali trasferimenti, chiarisce che tali spese derivano in particolare da taluni oneri familiari, dalla costituzione di pensioni complementari e dalla situazione abitativa del dipendente, sempre fuori del paese della sede di servizio. Con finalità analoghe a quella perseguita dalle lettere a) e c), l'eccezione di cui alla lett. b) è diretta dunque a permettere al dipendente interessato di continuare a curare taluni interessi, localizzati al di fuori del paese della sede di servizio e relativi in particolare alla sua situazione familiare, pensionistica o abitativa.

29 Pertanto, la nozione di oneri regolari assunti fuori del paese della sede dell'istituzione dell'interessato o del paese in cui egli esercita le sue funzioni, contenuta nell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, e precisata dall'art. 2 della regolamentazione che fissa le modalità di applicazione, va interpretata nel senso che questi oneri derivano dalla gestione di taluni interessi del dipendente interessato, localizzati fuori del paese della sua sede di servizio e concernenti la sua situazione familiare, pensionistica o abitativa.

30 Da quanto precede risulta che il mezzo del ricorrente, secondo cui l'applicazione di questa eccezione dipenderebbe semplicemente dalla scelta di una moneta diversa da quella del paese della sede di servizio, non può essere accolto.

31 In un secondo mezzo, il ricorrente afferma che le modalità dei suoi contratti con la Commerzbank sono praticamente identiche a quelle dei mutui normalmente conclusi da dipendenti comunitari con il BHW. A suo parere, né lo statuto del BHW, che costituirebbe d'altronde una società di diritto privato tedesco, esattamente come la Commerzbank, né la circostanza che i pagamenti in DM al BHW vengono effettuati presso la sede di questo ente in Germania potrebbero giustificare una differenziazione del suo caso rispetto a quello dei dipendenti che fruiscono dell'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), per i loro mutui ipotecari con il BHW.

32 Per il Consiglio, il caso del ricorrente non può essere confrontato con quello dei dipendenti che hanno concluso un mutuo ipotecario con il BHW. Inizialmente il Consiglio ha sostenuto che il BHW sarebbe un ente di diritto pubblico tedesco costituito allo scopo di concedere prestiti a tasso agevolato ai dipendenti tedeschi e, per estensione, ai dipendenti comunitari. Nella fase orale, il Consiglio ha tuttavia ammesso che, in definitiva, i trasferimenti in DM al BHW, autorizzati in applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), per il rimborso di mutui espressi in DM, si distinguono dai trasferimenti alla Commerzbank richiesti dal ricorrente, unicamente per il fatto che vengono eseguiti presso la sede del BHW nella Repubblica federale di Germania. Esso sostiene che questa circostanza giustifica un trattamento diverso.

33 Senza entrare nel merito della legittimità della prassi dei trasferimenti al BHW invocata dal ricorrente, problema che non è sottoposto all'esame della Corte nel caso di specie, la Corte deve limitarsi a constatare che la differenza fra le due situazioni fatta valere dal Consiglio, e che presenta un carattere puramente formale, non è di natura tale da giustificare una diversità di trattamento. Il mezzo relativo alla discriminazione deve quindi essere accolto.

34 Deve pertanto annullarsi la decisione del Consiglio di mancata autorizzazione dei trasferimenti alla Commerzbank richiesti dal ricorrente in applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, decisione comunicata al ricorrente con nota del 29 gennaio 1982.

35 Stando così le cose, il ricorrente non ha più interesse a vedere annullata la decisione 82/629 che ha revocato la decisione di concedere un'autorizzazione eccezionale in forza dell'art. 17, n. 2, lett. c), dell'allegato VII.

Sulle spese

36 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Consiglio è risultato soccombente le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione del Consiglio, comunicata al ricorrente con nota del 29 gennaio 1982, di negare al ricorrente l'autorizzazione per i trasferimenti alla Commerzbank dallo stesso richiesti a norma dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto è annullata.**

2) **Il Consiglio è condannato alle spese.**

Bosco Koopmans Joliet

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, l'11 luglio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco